

# Foglio Federale Svizzero

## e Raccolta delle Leggi svizzere

Anno II°.

Berna, 30 aprile 1919.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo. Fr. 1 all'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 6 per i soli abbonati al Foglio Federale Svizzero.

Le inserzioni costano 20 cent. la riga o suo spazio, e devono essere indirizzate alla *Tipografia Cantonale Grassi & C.°, in Bellinzona.*

### Legge federale

sull'organizzazione del Dipartimento federale  
delle finanze e delle dogane.

(Del 5 aprile 1919.)

#### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

Visto il messaggio del Consiglio federale 10 settembre 1918,

*decreta:*

#### Art. 1°

Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane comprende le seguenti divisioni:

1. L'ufficio delle finanze;
2. Il controllo delle finanze;
3. Il servizio di cassa e contabilità;
4. La zecca;
5. L'ufficio di statistica;
6. L'ufficio dei pesi e delle misure;

7. L'ufficio delle materie d'oro e d'argento;
8. L'ufficio delle contribuzioni;
9. L'amministrazione delle dogane;
10. La regia degli alcool.

### **Organizzazione delle divisioni.**

#### Art. 2.

##### **Ufficio delle finanze.**

L'ufficio delle finanze comprende il seguente personale:

- Capodivisione;
- 1<sup>a</sup> aggiunto e sostituto del capodivisione;
- 2<sup>o</sup> aggiunto;
- Segretario traduttore;
- Segretari di cancelleria;
- Registratore;
- Tenitore dell'inventario degli immobili;
- Commessi di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe;
- Intendenti degli immobili;
- Aiuti di cancelleria.

#### Art. 3.

##### **Controllo delle finanze.**

Il controllo delle finanze comprende il seguente personale:

- Capodivisione;
- 1<sup>o</sup> aggiunto e sostituto del capodivisione;
- 2<sup>o</sup> aggiunto;
- Segretario della delegazione delle finanze e delle commissioni delle finanze delle Camere fédérales;
- Uno, o due segretari;
- Uno o due capirevisori;
- Un registratore;
- Revisori di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe;
- Aiuti dei revisori.

## Art. 4.

**Cassa e contabilità.**

Il servizio di cassa e contabilità comprende il seguente personale:

- Capodivisione;
- Aggiunto e sostituto del capodivisione;
- Cassiere di Stato;
- Aggiunto del Cassiere di Stato;
- Primo contabile;
- Segretario di divisione;
- Secondo cassiere (cassiere militare);
- Contabile;
- Revisore di 1<sup>a</sup> classe;
- Aiuti contabili;
- Revisore di 2<sup>a</sup> classe;
- Registratore-commesso;
- Commessi di 1<sup>a</sup> classe;
- Aiuto cassiere;
- Spedizioniere;
- Commessi di 2<sup>a</sup> classe;
- Contatori delle monete;
- Aiuto di cancelleria;
- Altri aiuti d'ambo i sessi.

## Art. 5.

**Zecca.**

La zecca comprende il seguente personale:

- Direttore della zecca;
- Contabile-verificatore, vicedirettore;
- Capo delle officine monetarie;
- Capo della tipografia dei francobolli;
- Primo meccanico;
- Primo macchinista;
- Portinaio.

## Art. 6.

**Ufficio di statistica.**

All'ufficio di statistica è preposto un direttore, il quale ha alle sue dipendenze due sezioni ed il personale seguente:

a) *Servizio tecnico:*

Aggiunto tecnico e vicedirettore;  
 Statistici di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe;  
 Aiuti-statistici di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe;  
 Altri aiuti d'ambo i sessi.

b) *Servizio amministrativo:*

Aggiunto amministrativo;  
 Bibliotecario;  
 Uno o due traduttori;  
 Aiuto-bibliotecario;  
 Stenodattilografo;  
 Commessi di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe.

## Art. 7.

**Ufficio dei pesi e delle misure.**

L'ufficio dei pesi e delle misure comprende il seguente personale:

Direttore;  
 Aggiunto e vicedirettore;  
 Tre o quattro ingegneri e fisici;  
 Funzionari tecnici;  
 Segretario di cancelleria;  
 Commessi.

## Art. 8.

**Ufficio delle materie d'oro e d'argento.**

L'ufficio delle materie d'oro e d'argento comprende i seguenti funzionari:

Direttore che funge anche da commissario della zecca;

Aggiunto e vice direttore;  
 Verificatori di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe;  
 Segretari di cancelleria di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe;  
 Commessi di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe:  
 Aiuti.

**Art. 9.**

**Ufficio delle contribuzioni, Amministrazione delle dogane  
 e Regia degli alcool.**

Per l'organizzazione di queste amministrazioni saranno emanate disposizioni speciali.

**Art. 10.**

I funzionari del Dipartimento delle finanze sono sottoposti alla legge generale sugli stipendi e distribuiti come segue nelle classi di stipendio:

**I. Classe col massimo aumento.**

I capidivisione dell'ufficio delle finanze, del controllo delle finanze, del servizio di cassa e contabilità e il direttore dell'ufficio di statistica.

**I. Classe senza aumento del massimo.**

Il 1° aggiunto dell'ufficio delle finanze, il direttore della zecca, il 1° aggiunto del servizio di cassa e contabilità, l'aggiunto tecnico dell'ufficio di statistica, il direttore dell'ufficio dei pesi e delle misure e il direttore dell'ufficio delle materie d'oro e d'argento.

**II. Classe.**

Il 2° aggiunto dell'ufficio delle finanze, il contabile-verificatore della zecca, il 2° aggiunto del controllo delle finanze, il segretario della delegazione delle finanze delle Camere federali, il cassiere di Stato, l'aggiunto del cassiere di Stato, il primo contabile ed il segretario di divisione del servizio di cassa e con-

tabilità, l'aggiunto amministrativo dell'ufficio di statistica, l'aggiunto dell'ufficio dei pesi e delle misure, lo aggiunto dell'ufficio delle materie d'oro e d'argento.

### III. o II. Classe.

Il segretario-traduttore dell'ufficio delle finanze, i segretari e i capirevisori del controllo delle finanze, gli ingegneri ed i fisici dell'ufficio dei pesi e delle misure.

### III. Classe.

Il segretari di cancelleria ed il tenitore dell'inventario degli immobili presso l'ufficio delle finanze, il capo delle officine monetarie ed il capo della tipografia dei francobolli postali presso la zecca, i revisori di 1<sup>a</sup> classe del controllo delle finanze, il secondo cassiere (cassiere militare), il contabile ed il revisore di 1<sup>a</sup> classe del servizio di cassa e contabilità, gli statistici di 1<sup>a</sup> classe, il bibliotecario ed i traduttori dell'ufficio di statistica, i segretari di cancelleria di 1<sup>a</sup> classe e i verificatori di 1<sup>a</sup> classe dell'ufficio delle materie d'oro e d'argento.

### IV. o III. Classe.

Il registratore dell'ufficio delle finanze, il registratore del controllo delle finanze, il segretario di cancelleria dell'ufficio dei pesi e delle misure.

### IV. Classe.

Il primo meccanico ed il primo macchinista della zecca, i revisori di 2<sup>a</sup> classe del controllo delle finanze, gli aiuti contabili, il revisore di 2<sup>a</sup> classe ed il registratore-commesso del servizio di cassa e contabilità, gli statistici di 2<sup>a</sup> classe dell'ufficio di statistica, i funzionari tecnici ed il segretario di cancelleria dell'ufficio dei pesi e delle misure, i segretari di cancelleria, ed i verificatori di 2<sup>a</sup> classe dell'ufficio dei pesi e delle misure.

**V. Classe.**

I commessi di 1<sup>a</sup> classe, gli aiuti-revisori, l'aiuto-cassiere e lo spedizioniere della cassa di Stato, gli aiuti, gli aiuti-statistici di 1<sup>a</sup> classe e lo stenodattilografo dell'ufficio di statistica.

**VI. Classe.**

I commessi di 2<sup>a</sup> classe, gli aiuti-revisori, i contatori delle monete, gli aiuti-statistici di 2<sup>a</sup> classe.

**VII. Classe.**

Gli aiuti di cancelleria, gli aiuti d'ambo i sessi e il portinaio della zecca.

Gli intendenti degli immobili delle piazze d'armi sono designati dal Consiglio federale in quanto sia possibile tra i funzionari che vi abitino già, perchè possa essere loro affidata l'amministrazione degli immobili come impiego accessorio; la loro retribuzione annua è fissata dal Consiglio federale. Quando fosse riconosciuta necessaria la creazione d'uffici speciali d'intendenti d'immobili, il Consiglio federale è autorizzato a crearli e a determinarne la classe di stipendio.

Il portinaio della zecca fruisce dell'alloggio, della illuminazione e del riscaldamento gratuiti.

**Art. 11.**

Le condizioni d'assunzione e di retribuzione degli operai delle intendenze degli immobili e della zecca sono fissate dal dipartimento delle finanze.

**Art. 12.**

Il Consiglio federale distribuisce nelle categorie e classi di stipendio previste dalla presente legge i funzionari attuali delle divisioni del dipartimento delle finanze elencate all'art. 1, numeri 1 a 6, inclusiva-

mente, e decide quali saranno i loro stipendi all'entrata in vigore di questa legge.

Il Consiglio federale emana inoltre le ordinanze necessarie per l'esecuzione della presente legge, specialmente quelle concernenti l'assetto, la direzione, la vigilanza e la gestione di tutta l'amministrazione delle finanze della Confederazione.

### Art. 13.

La presente legge entra in vigore allo spirare del termine di referendum.

A contare da questa data, tutte le disposizioni emanate dalla Confederazione che siano in contraddizione con quelle della presente legge saranno abrogate.

Sono particolarmente abrogate:

1. La legge federale dell'11 dicembre 1882 sulla riorganizzazione del dipartimento delle finanze, gli onorari e le cauzioni dei suoi funzionari ed impiegati \*).

2. La legge federale del 18 settembre 1891 sulla creazione di un'amministrazione dei titoli della Confederazione \*\*).

3. La legge federale del 21 giugno 1917 che modifica l'art. 19 della legge federale del 24 giugno 1909 sui pesi e le misure \*\*\*).

Così decretato dal Consiglio degli Stati. -

Berna. 5 aprile 1919.

*Il Presidente:* FEDERICO BRÜGGER.

*Il Segretario:* KÄSLIN.

\*) Vedi *Raccolta Ufficiale*, N. S., vol. VII, pag. 59.

\*\*\*) Vedi *Raccolta Ufficiale*, N. S., vol. XII, pag. 690.

\*\*\*\*) Vedi *Raccolta Ufficiale*, N. S., vol. XXXIII, pag. 893.

Così decretato dal Consiglio Nazionale,  
Berna, 5 aprile 1919.

*Il Presidente* : H. HABERLIN.

*Il Segretario* : STEIGER.

---

**Il Consiglio federale decreta :**

La presente legge sarà pubblicata in conformità dell'articolo 89, capoverso 2°, della Costituzione federale e dell'art. 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 5 aprile 1919.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione* :

STEIGER.

Data della pubblicazione : 9 aprile 1919.

Termine d'opposizione : 8 luglio 1919.

---

## **Legge Federale sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane (Del 5 aprile 1919.)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1919
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	14
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.04.1919
Date	
Data	
Seite	435-443
Page	
Pagina	
Ref. No	10 146 985

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.